

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. III  
n. 1

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI:

**MAURIZIO MIGLIAVACCA**, *Presidente*; **ANDREA ORSINI** e **PINO PISICCHIO**, *Vicepresidenti*; **PIETRO LAFFRANCO**, **ROLANDO NANNICINI** e **VINCENZO TADDEI**, *Segretari*; **IGNAZIO ABRIGNANI**, **MAURIZIO BERNARDO**, **MAURIZIO BIANCONI**, **MARIO CAVALLARO**, **ANGELO CERA**, **CARLO CICCIOLI**, **ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO**, **LUCIANO DUSSIN**, **GIANNI FARINA**, **GREGORIO FONTANA**, **DONATA LENZI**, **ALBERTO LOSACCO**, **DANIELE MARANTELLI**, **CHIARA MORONI**, **NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO**, **MARIA PIERA PASTORE**, **GAETANO PECORELLA**, **MARIA GRAZIA SILIQUINI**, **GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO**, **GIACOMO STUCCHI**, **PIETRO TIDEI**, **GABRIELE TOCCAFONDI**, **DOMENICO ZINZI** e **MASSIMO ZUNINO**, *Componenti*

Sulla elezione contestata del deputato

Paolo CORSINI per la IV Circoscrizione Lombardia 2

Relatore: Andrea ORSINI

*Presentata alla Presidenza l'8 febbraio 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta delle elezioni ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Paolo Corsini, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2, e la proclamazione in suo luogo del candidato Enrico Dioli.

I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta, nella seduta pubblica del 20 gennaio 2010, a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.

#### *1. La proclamazione del deputato Corsini.*

Il deputato Paolo Corsini, candidato per la lista Partito Democratico nella IV circoscrizione Lombardia 2 (posto di lista n. 2), è stato proclamato deputato il 22 aprile 2008 dall'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello di Brescia. Alla medesima lista venivano attribuiti dieci seggi e primo dei non eletti risultava il candidato Enrico Dioli.

#### *2. Gli esposti presentati.*

In data 10 luglio 2008 perveniva un esposto presentato dall'avvocato Ezio Trabucchi, con il quale si segnalava la condizione di ineleggibilità del deputato Corsini, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; si evidenziava infatti come, a seguito dello scioglimento anticipato del Parlamento disposto con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2008, lo stesso non avesse presentato le dimissioni dalla carica di sindaco di Brescia (comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti) entro il termine fissato dall'articolo 7, ultimo comma, del citato testo unico (termine che, nel caso di specie, risultava fissato al 13 febbraio 2008). In virtù di ciò si giudicava quindi « del tutto evidente ed incontrovertibile la condizione di ineleggibilità dell'on. Paolo Corsini » e si osservava che la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati non avrebbe potuto « che deliberare di proporre all'Assemblea della Camera dei deputati, ex articolo 13 del proprio Regolamento, l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la IV Circoscrizione Lombardia 2 del deputato Paolo Corsini ».

Successivamente, tra il 6 e l'11 agosto 2008 pervenivano alla Giunta ulteriori esposti avverso l'eleggibilità del deputato Corsini

presentati dai signori Ivan Fassin, Luigi Grassi, Giorgio Emilio Mariconti, Davide Menegola, Alberto Panizza e Teresa Tognetti, nei quali venivano ribadite le considerazioni già espresse nell'esposto presentato dall'avvocato Ezio Trabucchi; si evidenziava infatti che il deputato Corsini non risultava aver presentato le dimissioni, cessando dalle proprie funzioni di sindaco, entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di scioglimento delle Camere e si giudicava «del tutto evidente ed incontrovertibile la condizione di ineleggibilità dell'on. Paolo Corsini».

### 3. *L'istruttoria.*

Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenza dava inizio all'istruttoria sulla posizione del deputato Paolo Corsini nella riunione del 16 luglio 2008, convenendo di richiedere allo stesso deputato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), del regolamento della Giunta, di far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile valutazione, informazione o riscontro documentale sulla questione relativa alla sua eleggibilità.

Con lettera pervenuta il 10 settembre 2008 il deputato Corsini chiedeva un termine più ampio per la trasmissione di una nota di chiarimenti, anche al fine di avvalersi di assistenza legale. Nella riunione del 10 settembre 2008 il Comitato conveniva, quindi di prorogare di quindici giorni il termine assegnato al deputato Corsini per la trasmissione degli elementi di valutazione e informazione.

Con nota pervenuta il 23 settembre 2008 il deputato Corsini formulava, quindi, le proprie osservazioni, di cui il Comitato iniziava l'esame nella riunione del 18 marzo 2009 e che possono riassumersi nei termini seguenti:

*a)* le sue dimissioni da sindaco di Brescia sono state presentate nella stessa data in cui ha accettato la sua candidatura a deputato, e cioè l'8 marzo 2008; nel quadro normativo vigente sino alla fine della scorsa legislatura, nell'ipotesi di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di centoventi giorni, l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 non richiederebbe espressamente, a suo giudizio, le formali dimissioni da sindaco ai fini della eliminazione della causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del testo unico n. 361/1957, ma soltanto che «le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere» (pubblicazione avvenuta il 6 febbraio 2008, sicché il *dies a quo* avrebbe dovuto decorrere dal 13 febbraio successivo); secondo il deputato Corsini, soltanto nella diversa ipotesi di cessazione della legislatura al suo termine naturale il combinato disposto dei commi terzo e quarto del citato articolo 7 prevederebbe che per la rimozione della causa di ineleggibilità sia necessaria non soltanto «l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito» ma anche che tale effettiva astensione sia «preceduta [...] dalla formale presentazione delle dimissioni»; nella diversa ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'arti-

colo 7, sufficiente a rimuovere la condizione di ineleggibilità sarebbe, invece, il mero dato fattuale della cessazione delle funzioni;

b) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, nel disciplinare il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008, ha previsto che « le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico n. 267 del 2000, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008 »; da tale norma, ad avviso del deputato Corsini, parrebbe legittimo trarre la conseguenza che il termine di cessazione delle funzioni necessario per rimuovere la causa di ineleggibilità sia stato posticipato dal 13 al 26 febbraio 2008; e tuttavia, essendo rimasto inalterato l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957, il deputato Corsini considera eccessivo ritenere che l'assunto ritardo nella presentazione delle dimissioni possa costituire una causa accettabile di invalidazione dell'elezione, una volta che nel brevissimo periodo 26 febbraio 2008 – 8 marzo 2008 (appena nove giorni) egli non avrebbe posto in essere quale sindaco di Brescia alcun atto o alcuna attività che potesse assumere rilievo ai fini della ineleggibilità;

c) nell'attuale sistema elettorale sarebbe fondato il dubbio che sia irragionevole collegare alla carica di sindaco una ineleggibilità, e ciò anche tenendo conto sia del fatto che già in passato la Corte costituzionale, con sentenza n. 344 del 1993, ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'originaria previsione di ineleggibilità dei consiglieri regionali (essendo essa sproporzionata rispetto alla natura dei poteri che ciascun consigliere regionale può esercitare al fine della *captatio benevolentiae* degli elettori), sia della mancata previsione di ineleggibilità per i presidenti delle Regioni;

d) infine, alla ineleggibilità prevista dall'articolo 7, primo comma, del testo unico n. 361/1957 la giurisprudenza parlamentare ha collegato a lungo una simmetrica condizione di incompatibilità per il parlamentare che venisse eletto sindaco o presidente di provincia e, in applicazione di tale giurisprudenza, lui stesso venne dichiarato nel 1999 decaduto da deputato perché eletto sindaco di Brescia; nelle legislature successive la giurisprudenza parlamentare è però mutata e molti parlamentari sono stati eletti sindaci o presidenti di provincia esercitando il duplice *munus*.

Nella riunione del 1° luglio 2009 il Comitato – pur giudicando meritevoli di considerazione le osservazioni del deputato Corsini – ravvisava nella sua posizione elementi di ineleggibilità e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, decideva di avviare la formale istruttoria in contraddittorio, comunicando al deputato Corsini che entro il termine di quindici giorni avrebbe potuto trasmettere proprie controdeduzioni e chiedere eventualmente di essere ascoltato.

Con lettera pervenuta il 15 luglio 2009 il deputato Corsini chiedeva, quindi, di essere ascoltato dal Comitato.

Il Comitato procedeva all'audizione nella riunione del 1° ottobre 2009. In quella occasione il deputato Corsini, nel fare rinvio alle osservazioni scritte da lui trasmesse nel mese di settembre 2008, formulava le seguenti ulteriori considerazioni:

la giunta comunale di Brescia lo aveva sollecitato a non sottoporre l'amministrazione comunale al rischio di commissariamento;

aveva ricevuto dai suoi uffici e dall'ANCI rassicurazioni circa il fatto che si sarebbe formata una « giurisprudenza di Assemblea » alla Camera (da ultimo con i casi relativi ai deputati Bodega e Neri della XV legislatura) tale da escludere l'annullamento dell'elezione per ineleggibilità;

la *captatio benevolentiae* non sarebbe esercitabile in circoscrizioni ampie, tanto più che l'attuale legge elettorale per la Camera non prevede il voto di preferenza;

nessuno dei candidati non eletti della sua lista ha presentato formale ricorso alla Giunta delle elezioni, il che starebbe a significare, a suo avviso, che nessuno si è sentito leso in un suo interesse diretto;

il complessivo quadro normativo presenta un carattere di paradossalità dal momento che l'ineleggibilità è prevista per i sindaci di comuni superiori ma non per i presidenti di Regione; pur dovendo le regole essere rispettate, si tratta di un aspetto che, a suo avviso, non può non essere considerato in una sede politica.

Svolta l'audizione, il Comitato tornava a riunirsi il 29 ottobre 2009 concludendo l'istruttoria con la formulazione di una proposta alla Giunta plenaria di accertamento della ineleggibilità e di conseguente contestazione dell'elezione del deputato Corsini.

Nella seduta della Giunta del 10 dicembre 2009 venivano quindi illustrate le ragioni alla base della proposta di contestazione dell'elezione. In particolare, la Giunta conveniva con la posizione del Comitato il quale aveva ritenuto che, da un punto di vista strettamente tecnico, le controdeduzioni formulate dal deputato Corsini nel corso dell'istruttoria in contraddittorio, pur sollevando questioni che meritano attenta considerazione, si fossero prevalentemente concentrate su profili che come tali non potevano giustificare una deliberazione della Giunta diversa dall'accertamento della ineleggibilità, e ciò per le ragioni di seguito indicate:

a) in violazione di quanto prescritto dall'articolo 7, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957, il deputato Corsini non ha presentato le dimissioni, cessando dalle proprie funzioni di sindaco di Brescia, entro i sette giorni successivi al 6 febbraio 2008, data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di scioglimento delle Camere; le dimissioni — che avrebbero dovuto essere rassegnate entro il 13 febbraio 2008 — sono state presentate soltanto il giorno stesso dell'accettazione della candidatura alla Camera (ossia l'8 marzo 2008), data nella quale l'interessato è in ogni caso decaduto d'ufficio dalla carica di sindaco ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del testo unico n. 361/1957;

b) la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 (secondo cui in caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento) non esclude la necessità che la cessazione delle funzioni sia formalizzata con le dimissioni, posto che, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni; la rimozione della causa di ineleggibilità, in altri termini, è un onere che grava interamente a carico dell'interessato, il quale è tenuto a cessare dalle funzioni sia materialmente, sia formalmente, per scelta spontanea, senza dunque attendere che la decadenza dalla carica che costituisce causa di ineleggibilità avvenga *ex lege* al momento dell'accettazione della candidatura, avendo tale ultima conseguenza un carattere esclusivamente sanzionatorio e non già un valore sanante di una ineleggibilità non ritualmente rimossa nelle forme previste dalla legge; la *ratio* delle cause di ineleggibilità per i titolari di cariche o uffici pubblici risiede, infatti, nella necessità di evitare che la formale titolarità dell'ufficio pubblico, anche ove l'interessato si astenga dal porre in essere atti di esercizio dello stesso, generi comunque un *metus publicae potestatis* negli elettori; il criterio dirimente per la valutazione di una ineleggibilità è rappresentato anzitutto dalla verifica circa la perdurante titolarità o meno della carica oltre il termine stabilito dalla legge per la formale rinuncia alla stessa, assumendo l'astensione dagli atti un rilievo decisivo solo qualora la titolarità dell'incarico non sia venuta meno per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato;

c) la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2008 (richiamata dal deputato Corsini nelle sue iniziali osservazioni trasmesse per iscritto quale ulteriore argomento a supporto della pretesa insussistenza di ineleggibilità) ha avuto il solo fine di evitare che dimissioni presentate allo scopo di rimuovere l'ineleggibilità non fossero tuttavia idonee ad impedire lo slittamento al turno elettorale amministrativo dell'anno successivo delle elezioni del sindaco o del presidente della provincia e del rispettivo consiglio; la citata disposizione non riveste pertanto alcuna rilevanza nell'ottica della valutazione della sussistenza di una ineleggibilità, riguardando essa soltanto la disciplina della irrevocabilità delle dimissioni e degli effetti che ne conseguono nell'ambito dell'ordinamento dell'ente locale.

Ciò premesso, nella citata seduta del 10 dicembre 2009 la Giunta ha tuttavia rilevato che la materia delle ineleggibilità (e le sue interconnessioni con la materia delle incompatibilità) richiede ormai un complessivo riordino legislativo, anche al fine di porre rimedio ai numerosi elementi di incoerenza ed irrazionalità da cui risulta contraddistinta. Fenomeni di stratificazione normativa, da un lato, e processi di innovazione istituzionale dall'altro (che hanno interessato in specie i livelli di governo locale) hanno fatto emergere, con

riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali che intendano candidarsi alle elezioni per la Camera ed il Senato, talune situazioni di irragionevole disparità di trattamento. Disparità di trattamento che oggi, ad esempio, appare di tutta evidenza se si raffronta la perdurante previsione di ineleggibilità per i sindaci di comuni superiori con la piena eleggibilità, invece, dei presidenti di Regione, per i quali l'ordinamento si limita, come noto, a fissare una mera incompatibilità. Si tratta di aspetti che — seppur non dirimenti per una valutazione di stretta legalità quale quella che era chiamata ad assumere la Giunta sulla base delle norme vigenti — non potranno essere trascurati nel momento in cui occorrerà assumere una deliberazione finale.

Del resto, il complessivo assetto normativo potrebbe consentire di pervenire ad un'interpretazione di ordine sistematico nel senso che non sussista ineleggibilità anche ove, pur in presenza di una perdurante previsione in tal senso, siano nel frattempo sopravvenuti nell'ordinamento mutamenti tali da far insorgere il dubbio (peraltro non suscettibile di essere affrontato in questa sede: *v. infra*, par. 4.1) di una lesione del principio dell'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive sancito dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, ovvero mutamenti che — come accaduto di recente con la riforma elettorale del 2005 — abbiano intaccato il necessario nesso di corrispondenza che dovrebbe invece sempre intercorrere tra formula elettorale e disciplina delle ineleggibilità.

La Giunta ha, infine, rilevato come, sotto un profilo meramente fattuale, nel caso di specie, nel limitato lasso di tempo (poco più di venti giorni) in cui il deputato Corsini è rimasto in carica come sindaco di Brescia prima dell'accettazione della candidatura lo stesso non risulti aver compiuto alcuna iniziativa o assunto provvedimenti che potessero dare sostanza al sospetto che egli intendesse utilizzare la propria carica elettiva per trarne vantaggio in vista dell'appuntamento elettorale, ammesso che tale condizionamento potesse poi effettivamente essere esercitato in un sistema nel quale l'elettore esprime soltanto un voto di lista, destinato per lo più a rifluire in un calcolo centralizzato a livello nazionale per l'assegnazione dei seggi.

Sulla base dei motivi sopra esposti la Giunta delle elezioni, nella seduta del 10 dicembre 2009, ha approvato la proposta del Comitato di accertamento della ineleggibilità del deputato Paolo Corsini e di conseguente contestazione della sua elezione. Individuata la parte controinteressata nella persona del signor Enrico Dioli, candidato primo dei non eletti per la lista Partito Democratico nella IV circoscrizione Lombardia 2, della fissazione dell'udienza pubblica per mercoledì 20 gennaio 2010 veniva data successiva comunicazione alle parti.

#### *4. Il procedimento di contestazione.*

A seguito della fissazione della data dell'udienza pubblica per mercoledì 20 gennaio 2010, il deputato Paolo Corsini e il candidato Enrico Dioli comunicavano che sarebbero stati assistiti in udienza rispettivamente dall'avvocato Giovanni Pellegrino e dall'avvocato Ezio Trabucchi.

Successivamente, l'avvocato Ezio Trabucchi, per conto del signor Dioli, presentava, in data 14 gennaio 2010 e, dunque, entro i termini previsti dall'articolo 13, comma 2, del regolamento della Giunta delle elezioni, nuove deduzioni, nelle quali si precisava che il candidato Dioli non aveva inteso promuovere egli stesso un ricorso avverso l'eleggibilità del deputato Corsini « stante la palese condizione di ineleggibilità del parlamentare predetto tale da essere ritenuta agevolmente accertata dalla Giunta delle elezioni a seguito degli esposti sopraccitati, e non certamente per l'assenza di una lesione in un suo interesse diretto », ritenendo la contestazione dell'elezione del deputato Corsini « pienamente fondata sotto il profilo giuridico e compiutamente motivata ». L'avvocato Trabucchi, per conto del suo assistito, evidenziava, inoltre, che il deputato Corsini, nel periodo intercorrente dal 13 febbraio 2008 (termine di presentazione delle dimissioni da sindaco) all'8 marzo 2008 (data di accettazione della candidatura alla Camera) non si era astenuto – a differenza di quanto dallo stesso affermato – dal compimento di atti inerenti l'ufficio rivestito, avendo egli partecipato (come documentato da fonti pubbliche), nella veste di sindaco di Brescia, all'assemblea della società A2A, nella quale « i due azionisti di riferimento e controllo sono il comune di Milano e il comune di Brescia ».

Nessuna delle due parti costituite si avvaleva della facoltà di prendere visione della documentazione agli atti.

#### *4.1. La discussione in seduta pubblica.*

La Giunta delle elezioni ha proceduto, quindi, in data 20 gennaio 2010, alla discussione in seduta pubblica. Dopo la relazione introduttiva dal relatore Orsini, interveniva il candidato Dioli il quale sottolineava il dato normativo incontrovertibile a sostegno della tesi della ineleggibilità del deputato Corsini, formulando l'auspicio che la Camera non si sottragga al principio fondamentale del rispetto delle regole. Interveniva, quindi, il deputato Corsini, il quale precisava che la sua partecipazione all'assemblea della società A2A era un atto a cui era tenuto, al di là della sua volontà, in quanto legale rappresentante del comune e, riferendosi al precedente del 1999 allorquando egli stesso venne dichiarato decaduto dal mandato parlamentare per la ritenuta incompatibilità tra la carica di deputato e quella di sindaco di Brescia, evidenziava come sarebbe per lui mortificante subire una seconda estromissione dalla Camera. Il deputato Corsini concludeva, quindi, il suo intervento osservando che, pur condividendo l'appello al rispetto delle leggi vigenti, resta il fatto che queste sono del tutto incompatibili con l'evoluzione che la contesa politico-elettorale ha fatto registrare nel corso del tempo.

In assenza di domande da parte dei componenti della Giunta, replicavano quindi i rappresentanti delle parti.

L'avvocato Ezio Trabucchi, rappresentante del candidato Dioli, dopo aver dato atto alla Giunta e al suo presidente di grande trasparenza istituzionale nel compimento dell'iter istruttorio, giudicava ben articolata sotto il profilo giuridico e compiutamente motivata la contestazione dell'elezione approvata all'unanimità dalla Giunta

nella seduta del 10 dicembre 2009, sottolineando altresì che nel periodo intercorrente tra il 13 febbraio (scadenza prevista in quel caso per rassegnare formalmente le dimissioni) e l'8 marzo (momento dell'accettazione della candidatura alla Camera) il deputato Corsini aveva svolto effettivamente funzioni di sindaco, partecipando a un'assemblea importante degli azionisti di A2A, nella veste di sindaco di Brescia, quindi in rappresentanza del socio di riferimento — il comune di Brescia, insieme al comune di Milano — di quella società.

Prendeva, quindi, la parola l'avvocato Giovanni Pellegrino, rappresentante del deputato Corsini, che sottolineava anzitutto come la contestazione dell'elezione fosse stata motivata in base a soli elementi di diritto, non avendo il deputato Corsini compiuto iniziative o assunto provvedimenti nel periodo in cui avrebbe dovuto risultare già dimissionario che potessero dare sostanza al sospetto che egli intendesse utilizzare la propria carica elettiva per trarne vantaggio in vista dell'appuntamento elettorale. L'avvocato Pellegrino ribadiva, poi, la tesi secondo cui il formale obbligo di dimissioni per rimuovere l'ineleggibilità varrebbe solo nel caso di cessazione della legislatura per scadenza naturale, restando invece sufficiente, nei casi di scioglimento anticipato delle Camere, la mera astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. Ciò — secondo l'avvocato Pellegrino — spiegherebbe perché il settimo comma dell'articolo 7 (applicabile al caso del deputato Corsini) non faccia alcun cenno alle dimissioni formali. Poiché lo spazio temporale che il settimo comma dell'articolo 7 apre è di appena sette giorni, non sarebbe stato mai possibile — osservava l'avvocato Pellegrino — che in quei sette giorni le dimissioni venissero accettate dal consiglio; se si fosse, quindi, attribuito rilievo alle dimissioni, le stesse sarebbero state un fatto *ex se* irrilevante, perché nei sette giorni non si sarebbero mai potute perfezionare; circostanza, questa, che renderebbe evidente come in tal caso non possa che rilevare la sola astensione dall'esercizio delle funzioni. Dopo ulteriori considerazioni, l'avvocato Pellegrino formulava, infine, in subordine alla richiesta di una proposta di convalida per il suo assistito, la richiesta che la Giunta sollevasse — per i motivi già indicati nella relazione del Comitato svolta nella seduta del 10 dicembre 2009 — una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico n. 361/1957 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in considerazione della irragionevole disparità di trattamento tra titolari di cariche elettive non nazionali sotto il profilo dell'eleggibilità al Parlamento, sospendendo, quindi, con deliberazione non definitiva, il giudizio di contestazione sino alla decisione della Corte costituzionale. Ciò sul presupposto che la Giunta delle elezioni sia qualificabile come giudice *a quo*, anche alla luce della recente giurisprudenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (la quale da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2009, ha respinto nel merito una richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale proposta dal relatore per la verifica dei poteri nella regione Campania, senatore Mercatali) nonché della sentenza n. 259 del 2009 della Corte costituzionale con la quale si è affermata la natura giurisdizionale del controllo sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere nel procedimento di contestazione di un'elezione. In via ancora più subordinata, l'avvocato Pellegrino

chiedeva che, nell'ipotesi di deliberazione di una proposta di annullamento dell'elezione, fossero comunque esposte nella relazione all'Assemblea le ragioni per cui, pur nel ravvisato dubbio di costituzionalità menzionato nella relazione del Comitato alla Giunta nella seduta del 10 dicembre 2009, non si sia ritenuto di rimettere la questione alla Corte costituzionale, e ciò al fine di consentire la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di dissenso motivato con riferimento a questo specifico problema.

La Giunta si è riunita in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del proprio regolamento, alla presenza dei deputati presenti per tutta la durata dell'udienza pubblica.

Nel corso della discussione in camera di consiglio, preso atto dell'assenza di precedenti, la Giunta, in via preliminare, ha convenuto all'unanimità sulla inammissibilità di deliberare volte a rimettere alla Corte questioni di legittimità costituzionale su disposizioni di legge applicabili nei procedimenti di propria competenza. Ciò per una serie di motivazioni riconducibili all'impossibilità di qualificare l'organo parlamentare in termini di autorità giurisdizionale, alla paradossalità che la Camera, pur potendo esercitare la propria funzione legislativa, decida di sollevare una questione di costituzionalità su disposizioni di legge e, da un punto di vista più strettamente procedurale, alla natura referente della Giunta nei confronti dell'Assemblea tale per cui, anche ove si ammettesse la possibilità di investire la Corte costituzionale, vi dovrebbe semmai procedere l'Assemblea (nel cui *plenum* siede peraltro il deputato della regolarità della cui elezione si controverte) quale sola istanza abilitata a rappresentare definitivamente la volontà della Camera dei deputati nei rapporti con altri organi costituzionali (nel senso della spettanza all'Assemblea del potere di decidere in via definitiva in ordine alle eccezioni di illegittimità costituzionale si espresse, nella IV legislatura, la Giunta del Senato nella relazione all'Assemblea sulla elezione contestata del senatore Bruno Amoletti nella regione Lombardia — Doc. n. 31, pag. 31; nelle conclusioni della relazione si proponeva che il Senato, « ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale » sollevata dalla difesa del senatore Amoletti, deliberasse l'annullamento dell'elezione di quest'ultimo; l'Assemblea del Senato procedette alla discussione nella seduta del 10 marzo 1964 con l'approvazione delle conclusioni della Giunta).

Il problema dell'individuazione di un canale di accesso alla Corte costituzionale onde consentire a quest'ultima di esercitare un controllo di legittimità costituzionale sulla legislazione elettorale politica potrebbe, del resto, trovare una soluzione ammettendo la possibilità che il sindacato della Corte possa esercitarsi in via residuale in sede di decisione su un conflitto di attribuzione tra poteri, che la giurisprudenza costituzionale ammette possa avere ad oggetto anche atti di natura legislativa, esattamente nei casi in cui il conflitto fra poteri sia l'unico strumento utilizzabile per consentire alla Corte di giudicare della legittimità costituzionale di atti legislativi altrimenti non suscettibili di sindacato in via incidentale. Ad esempio, un conflitto tra poteri potrebbe essere sollevato da una frazione del corpo elettorale individuabile nei delegati dei sottoscrittori di una lista, ovvero direttamente da un candidato che ritenga leso il proprio diritto

elettorale di essere proclamato eletto a seguito di una decisione arbitraria della Camera di convalida di un deputato ineleggibile. Si tratta peraltro di profili di incerta ammissibilità sui quali sarebbe evidentemente necessaria ogni opportuna valutazione nelle sedi competenti.

La Giunta ha, quindi, adottato il seguente dispositivo:

« La Giunta delle elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio;

visto l'articolo 7, primo comma, lettera c), e settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati;

sottolineato che la disciplina legislativa in materia di ineleggibilità dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e dei presidenti di provincia presenta elementi di incoerenza a seguito del mutamento del sistema elettorale nonché in rapporto al trattamento in termini di mera incompatibilità che l'ordinamento riserva invece a cariche elettive di altra natura, e tenuto altresì conto che la giurisprudenza parlamentare nelle scorse legislature è orientata a considerare le medesime cariche di cui all'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 compatibili con il mandato parlamentare;

considerato, tuttavia, che il giudizio della Giunta sulle ineleggibilità, coinvolgendo diritti fondamentali quali quelli elettorali, non può che essere di stretta applicazione delle norme vigenti, le quali prevedono che la situazione di ineleggibilità del sindaco che intenda candidarsi alla Camera può essere rimossa con l'effettiva astensione dalle funzioni preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni entro i termini prescritti dalla legge;

respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la IV Circoscrizione Lombardia 2 del deputato Paolo Corsini e la proclamazione in suo luogo del candidato Enrico Dioli, per la lista Partito democratico ».

\* \* \*

La Giunta delle elezioni con la presente relazione propone, quindi, l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 20 gennaio 2010.